q945.2
Au7tr

Austria--Treaties, etc., 1740-1780 (Maria Theresia).

Trattato fra Sua Maestà l'imperatrice regina, e la serenissima repubblica di Venezia, sulla materia dei confini.

q945.2
Au7tr

Rare Book
Spec. Coll. Lib.

Digitized by the Internet Archive
in 2013

http://archive.org/details/trattatofrasuama0ust

Y-12-8=4

TRATTATO

Fra Sua Maestà

L'IMPERATRICE REGINA,

E la Serenissima

REPUBBLICA DI VENEZIA,

SULLA MATERIA

DEI CONFINI.

IN BRESCIA

Dalle Stampe di GIAN-MARIA RIZZARDI.

MDCCLV.

945.2
Au7tr

TRATTATO
DI STABILIMENTO DEI LIMITI
Fra Sua Maestà
L'IMPERATRICE REGINA,
E la Sereniſſima
REPUBBLICA DI VENEZIA.

DOpo avere la Commeſſione ſopra i Confini della Lombardia Auſtriaca, colli Stati Veneti fiſſato lo ſtabilimento de' limiti, e terminate le controverſie vertenti fra il Mantovano, e detti Stati, è venuta in prendere in deliberazione le controverſie vertenti fra lo Stato di Milano, e le Provincie limitrofe della Sereniſſima Repubblica. Incominciando pertanto dal Fiume Ollio, ſono gl'infraſcritti Signori Miniſtri Plenipotenziarj, cioè l'Illmo, ed Eccmo Sig. Co: Criſtiani per la parte di S. M. l'Imperatrice Regina in qualità di Ducheſſa di Milano, e l'Illmo, ed Eccmo Sig. Franceſco Moroſini 2.° Cavalier per la parte della Serma Repubblica, in virtù delle riſpettive Plenipotenze, regiſtrate a' piedi delle Convenzioni di Roveredo ſegnate ſotto li 9. Giugno 1753., convenuti ne' ſeguenti Articoli.

ARTICOLI

I.

LA baſe del preſente Trattato ſarà la Pace di Lodi, ſeguìta l'anno 1454. 9. Aprile, fra la Sereniſſima Repubblica da una parte, ed il fu Sig. Duca di Milano Franceſco Sforza dall'altra. A norma per tanto di detta Pace il Fiume Ollio ſervirà di Confine fra le due Provincie di Breſcia, e di Cremona, nel ſito, ove ſcorre intermedio fra le medeſime, deſcritto nelle Mappe degli Ingegneri Merlo, e Criſtiani, anneſſe al preſente Trattato ſotto li Numeri I. II. e III.

II.

SArà in conſeguenza detto Fiume comune fra S. M. l'Imperatrice Regina in qualità di Ducheſſa di Milano, e Signora Sovrana di Cremona, e la Sereniſſima Repubblica in qualità di Signora Sovrana di Breſcia.

III.

SAlve per tanto le ragioni private, e l'infraſcritte coſe, ſarà libero alle due Nazioni l'uſo delle acque del Fiume, e libera la Navigazione in quelle parti, ove è di preſente, o potrebbe nell'avvenire divenir navigabile, ed eſente da ogni Dazio di Tranſito ſulle acque del Fiume medeſimo.

IV.

IN conſeguenza dovrà per l'avvenire, e dopo le ratifiche del preſente Trattato ceſſare il Dazio di Tranſito, che il Poſtiere

di

di Robecco a nome dell'Impresario della Gabella Grossa di Cremona colà esigeva da quelli, che transitavano sopra le acque comuni di detto Fiume, procedendo dalle parti superiori dello Stato Veneto verso le inferiori; anzi per non rendere elusorio un tale concerto connaturale ad un Fiume comune fra due Principi, resta convenuto, che questo Dazio debba totalmente cessare in benefizio de' Sudditi della Serma Repubblica Condomina del Fiume medesimo, e non possa per tutto il tratto di esso altrove trasportarsi, dovendo le merci procedenti dallo Stato Veneto superiore poter discendere l'Ollio medesimo senza alcun aggravio per la parte dello Stato di Milano sino al loro sbarco effettivo nello Stato Veneto inferiore, purchè transitando si presentino all'infrascritta Posta di Calvatone, e provino colli soliti certificati, o bollette, che provengano da detto Stato Veneto superiore, e promettino di riportare il ritorno, o sia li responsali di dette merci, cioè la fede che sieno effettivamente finite nello Stato Veneto inferiore, firmata dalla Dogana Veneta, ove saran andate a terminare, mentre, accordandosi tale esenzione solamente a riflesso del Condominio spettante alla Repubblica in detta parte dell'Ollio, non deve essere comune nè ad altre Nazioni, nè ad altre Provincie che alle sue; ben inteso però, che la detta denuncia, e la detta presentazione de' ritorni, debba farsi senza spesa veruna dei Conducenti.

V.

DOvranno perciò li Proprietarj, e Conducenti di altre Nazioni, o di robe, e merci procedenti da qualunque luogo superiore, e non dirette allo Stato Veneto inferiore, continuare per l'avvenire, discendendo il Fiume, il pagamento del solito Dazio di Transito, qualunque sia la parte a cui sono dirette, eccettuata la Veneta; ma in vece di pagarlo, come in

paſſato, alla Poſta di Robecco, ſituata ſulle acque intermedie, e comuni, dovranno, affinchè le dette acque reſtino libere da ogni pagamento, ed inſecuzione, pagarlo alla Poſta di Calvatone, dipendente dalla Gabella Groſſa di Cremona, e ſituata in faccia al Mantovano, e al di ſotto del Bozoleſe, e così fuori delle acque ſuddette intermedie, e comuni, ed all' iſteſſa Poſta di Calvatone dovrà continuare a farſi il pagamento del Dazio di Tranſito, come prima, da chi condurrà merci, o altre robe ſoggette a' Dazj dalle parti inferiori anche Venete ſu per l' Ollio verſo le parti ſuperiori anche Venete, aſcendendo detto Fiume, per eſſere, come ſi diſſe, detta Poſta ſituata in luogo, che non pregiudica al Condominio del Fiume nella parte ſuperiore intermedia.

V I.

POtranno però tanto l' Impreſario di Pontevico, quanto il Poſtiere di Robecco accudire come prima ad eſigere i Dazj di entrata, ed uſcita da quelli, che dalle acque comuni sbarcheranno ſul continente, o dal continente riſpettivamente s'imbarcheranno in dette acque; permeſſa in oltre a' medeſimi l'inſecuzione dentro le acque medeſime, quando alcuno s' imbarcaſſe ſenza aver pagato riſpettivamente i Dazj di uſcita.

V I I.

APparterrà promiſcuamente alli due Sovrani, e *pro indiviſo* la giuriſdizione ſul Fiume in dette parti intermedie, e comuni; ſarà per tanto reciprocamente permeſſa l' inſecuzione de' Malviventi, e l' arreſto, ſino all' oppoſta ripa.

VIII.

TRovandoſi in detto Fiume nei ſiti intermedj cadaveri ſommerſi naturalmente, o criminoſamente, o di perſone uccíſe, apparterrà la Viſita, o Proceſſo al Foro di cui ſarà originario il ſommerſo, o l'ucciſo, e non eſſendo conoſciuto il cadavere, o eſſendo foreſtiere, ſarà luogo alla prevenzione fra li due Fori di Cremona, e di Breſcia, li quali dovranno darſi reciprocamente la mano per far avere alla Giuſtizia il ſuo luogo. Succedendo delitti minori dell' Omicidio nelle acque ſuddette, dovrà l'offeſo rivolgerſi al Foro ſuperiore del delinquente per conſeguirne il caſtigo; ed eſſendo il delinquente foreſtiere ricorrerà l'offeſo al Foro del proprio Principe; ed eſſendo egli pure foreſtiere, ſarà in ſuo arbitrio il ricorſo.

IX.

OCcorrendo conſegne di Malviventi dovran farſi alla metà del Fiume, col concorſo di ambi li Fori.

X.

LA Peſca nel Fiume apparterrà per metà a' Frontiſti di una parte, e dell'altra, li quali potranno intenderſi fra di loro per peſcare promiſcuamente, o dividere la Peſca a' tratti, o a' tempi come hanno praticato ſin ora, e come crederanno della loro maggior convenienza; e quando non poſſano convenirſi, ſarà penſiere dell' uno, e dell' altro Governo di concertarſi aſſieme per imporre loro quella norma, che ſarà creduta più giuſta.

X I.

SArà però per pubblico Editto loro difeſo di valerſi per la Peſca di Arrelate, o altri iſtromenti impeditivi poco, o molto del corſo del Fiume; anzi dopo la ratifica del preſente Trattato dovran tutti *Manu Regia* rimoverſi, e proibirſi reciprocamente con Editti penali, e colla facoltà anche ad ogni terzo di rimoverli di fatto proprio, non dovendo permetterſi per la Peſca, tanto nelle parti Navigabili, che non Navigabili di detto Fiume, ſe non l'uſo delle così dette arti, e reti a filo.

X I I.

SUa M permetterà a' Proprietarj de' Molini, e Porti Breſciani, o promiſcui, ſpecificati ſotto il n.° IV., di appoggiarſi alla Ripa Cremoneſe, e far uſo delle acque comuni per detti Molini, e per detti Porti, ſenza che poſſano eſſere accataſtrati, nè cenſiti, nè aggravati di alcun carico per la parte del Cremoneſe, e viceverſa la Serma Repubblica permetterà ai Proprietarj de' Molini, e Porti Cremoneſi, o promiſcui ſpecificati ſotto il n.° V. di appoggiarſi alla Ripa Breſciana, e valerſi delle acque comuni per uſo di detti Molini, e di detti Porti, ſenza che poſſano eſſere nè accataſtrati, nè cenſiti, nè aggravati di alcun carico per la parte Breſciana, dovendo li primi riſpetto a Cremona, e gli altri riſpetto a Breſcia, godere per detti Molini, e Porti, e per le perſone inſervienti a' medeſimi dell'illimitata, e perpetua eſenzione, di cui han goduto ſinora alle Ripe riſpettivamente oppoſte, giacchè ſe foſſero in ambi i luoghi egualmente aggravati, ſarebbe loro impoſſibile di mantenere i detti Molini, e detti Porti.

XIII.

SArà alli ſteſſi Proprietarj, e loro Eredi, e Succeſſori permeſſo di tenere i detti Molini, e i detti Porti ſopra detto Fiume, ma venendo alcuno di detti Molini, o di detti Porti per qualunque caſo a mancare affatto, non ſarà permeſſo di ſurrogarne altro ſenza il concorde conſenſo di S. M., e della Serñma Repubblica, e molto meno d'introdurre di nuovo, o altri Porti, o altri Molini, ſalva però a' Porti, e Molini la libertà della ubicazione a proporzione del filone del Fiume.

XIV.

NE' ſoſpetti della pubblica ſalute ſarà permeſſo ad ambi i Dominj impedire il tragitto de' ſuddetti Porti, e la comunicazione di detti Molini, anche con renderli ozioſi nel modo, che ogni Dominio crederà della ſua convenienza.

XV.

SAranno indiſtintamente proibite le barche di tragitto dall' una, e dall'altra parte del Fiume arbitrariamente introdotte da' Cremoneſi, e da' Breſciani, per eſſere queſte pregiudiziali alla ragione legittima di detti Porti.

XVI.

SAranno pure permeſſe in tutto il corſo del Fiume le Seriole, o ſia Canali, sì macinatorj, che irrigatorj, deſcritti nelle Mappe ſuddette. Dovranno però modularſi le bocche della Seriola de' Molini di Urago dalla parte Breſciana, e della Seriola Calciana dalla Cremoneſe, a proporzione delle riſpetti-

ve loro ragioni di acqua, e non potranno aprirsi nuove Seriole, se non col consenso concorde delli due Sovrani.

XVII.

DOvrà il Naviglio Pallavicino continuare nello stato presente, sopra cui non è stata rilevata alcuna difficoltà, e dovran pure continuare i Consorti del medesimo nella corresponsione del solito livello alla Città di Brescia, giacchè per rapporto alla Città di Cremona, ed al Fisco di Milano fu da detti Compartecipi nell' anno 1693. transatto sopra ciò, che potesse essere ad essi dovuto.

XVIII.

DOvrà al Naviglio Cremonese conservarsi la ragione d'acqua ad esso dovuta secondo l'originaria concessione dell' anno 1337. nel modo regolato colle dichiarazioni degli Arbitri degli anni 1559. e 1561. registrate sotto il n.° VI., ed essendo stato preteso, che possa esserfi pregiudicato alle volte alla detta ragione, o fortuitamente per fatto del Fiume, o dolosamente per colpa degli Interessati contrarj con approfondire dalla parte Bresciana il letto del Fiume medesimo, è stato convenuto, che sia all'una, e all'altra parte proibita ogni operazione diretta ad approfondire il fondo naturale del Fiume, e che li quattro Ingegneri Azalini, Merlo, Rossi, e Cristiani si portino sul fatto, e rilevino, e riferiscano alla Commessione, se vi siano mezzi adattati a meglio assicurare l'esecuzione di detta Massima, e ciò per le provvidenze ulteriori nel tempo dell'esecuzione; ben inteso che occorrendo qualche nuova opera, si faccia a spesa de' Cremonesi, e che si abbiano presenti le dichiarazioni suddette.

XIX.

DOvranno gli Ingegneri Merlo, e Criſtiani riconoſcere la bocca della Seriola Donna, per vedere ſe ſia vero, che il letto del Fiume ſiaſi abbaſſato, in modo che in tempo d' Eſtate, e di penuria d' acque, non poſſa imboccare la ſua ragione, e riferire alla Commeſſione i mezzi, che troveranno adattati per riparare al diſordine; ben inteſo che i Conſort di detta Calciana continuino alla Città di Breſcia la ſolita preſtazione di libre quattordeci Cera.

XX.

ESaminate le quattro Convenzioni ſeguìte fra la Comunità Breſciana di Rudiano, e la Caſa Barbò Milaneſe gli anni 1500. 23. Dicembre per rogito del Notajo Gian-Vincenzo Coletti, 1677. 12. Febbrajo per rogito del Notajo Nicolao Albertoni, 1717. 3. Gennajo per rogito di detto Notajo Albertoni, amendue di Soncino, e 1736. 14. Maggio per ſcrittura privata, dichiara la Commeſſione eſſere ſpirata la convenzione di detto anno 1717., ed in conſeguenza diſobbligata la detta Comunità delle preſtazioni in eſſa convenute a favore di detta Caſa, e reſtituita la detta Caſa Barbò al poſſeſſo delle Terre Boſchive a detta Comunità in tale occaſione affittate, ma viceverſa eſſere tenuta l'iſteſſa Caſa alla oſſervanza delle Convenzioni del 1500., e 1677., e così di ſubire la ſervitù paſſiva ſopra proprj beni, ſin dove ſi ſtendono i beni medeſimi, e la giuriſdizione di detta Caſa, della ſtrada, che conduca al Porto di detta Comunità, come pure l'appoggio di detto Porto al fronte delli detti ſuoi beni alla forma della ſeconda convenzione di detto anno 1677., ſempre però a ſuo minor danno, come portano le Convenzioni ſuddette, e la natura dell'affare medeſimo.

XXI.

U. OF ILL. LIB.

XXI.

SI approvano le Convenzioni seguìte per scrittura privata l'anno 1592. 2. Ottobre, 1610. 10. Maggio, 1699. 1. Maggio, 1730. 2. Settembre, e 1740. 7. Dicembre fra il Regio Capitolo della Scala di Milano per li Beni suoi di Castel Visconte, e li Compartecipi di Acqualonga, che fan fronte a' medesimi dall'opposta Ripa dell'Ollio, e per troncare le vertenze insorte fra le dette Parti sopra l'intelligenza, ed esecuzione delle Convenzioni suddette, si dichiara, che le opere da farsi reciprocamente alle sponde dell'Ollio per la manutenzione de' rettifili già convenuti, ed effettuati fra le Parti medesime, debbano in adempimento del Capitolo II. dell'Articolo 4. della Convenzione 1730. farsi a spese comuni, ed in conseguenza, tanto il Regio Capitolo debba concorrere alla riparazione delle opere manufatte, ed utili ancora esistenti dalla parte Bresciana, quanto li Compartecipi di Acqualonga alla manutenzione di simili opere esistenti nella Ripa Cremonese, e producenti lo stesso effetto.

XXII.

COstando le giornate Cremonesi più, che le Bresciane, e convenendo allo spirito, ed alla lettera delle Convenzioni la comunicazione reciproca de' danni, e de' lucri, si farà nel conteggiamento della spesa una massa delli due prezzi, per tirarne un adequato da servire di norma a detto conteggio; quindi costando le giornate Cremonesi soldi 30. di Cremona, e le Bresciane soldi 24. dell'istessa moneta, ne risulta il totale di soldi 54., e così l'adequato di soldi 27. per ogni giornata. Questa regola non solamente dovrà servire di norma per l'avvenire, ma ancora per il passato relativamente alle giornate,

te, che devono i Compartecipi in pareggio del loro debito risultante dal conto ristretto li 19. Novembre 1753.

XXIII.

Essendo morti li due Periti, che furono eletti dalle Parti per assistere alle opere de' rettifili, e loro manutenzione, e riparti delle spese, dovranno passare dentro l'anno corrente all'elezione di due altri per le istesse incombenze, in adempimento dell'articolo II. della Convenzione 1730.

XXIV.

Finalmente dovrà eseguirsi la Convenzione 1699., riportata nell'Istromento de' 21. Agosto 1728. rogato dal Notajo Milanese Melchiore Monza in favore de' Compartecipi di Acqualonga, ed in conseguenza il Conduttore del Porto di Castel Visconte, non solamente sarà obbligato di tragittare *gratis* gli Uomini, e Donne di detta Terra, con carri, bestiami, robe, ed altro di loro ragione, ma ancora quelli di Acqualonga, similmente con carri, bestiami, robe, ed altro di loro ragione. Nel resto non essendo nata fra dette Parti alcuna questione, dovranno eseguirsi esattamente le Convenzioni suddette.

XXV.

Avendo l'esperienza dimostrato l'ottimo successo, che a comun beneficio de' Possessori, e de' Territorj hanno da tanto tempo avuto li rettifili praticati da detto Regio Capitolo, e Compartecipi di Acqualonga nel tratto di Fiume, che scorre in mezzo a' loro Terreni, e sentito dalli Ingegneri Merlo, e Cristiani colla loro relazione segnata n.° VII., che sarebbe eguale, ed importante il beneficio, che potrebbe riaversi dal praticarli

carli egualmente nel reſtante del Fiume intermedio, nelle parti almeno, ove l'opera foſſe più facile, e meno diſpendioſa, ſupplendo per i rami minori con inteſtarli in modo, che produceſſero con minor ſpeſa l'iſteſſo effetto, mentre un tal modo riparando a molte tortuoſità del Fiume, verrebbe ad ovviarſi alle frequenti corroſioni contingenti in pregiudicio de' Privati, e a impedirſi i ſalti dell'iſteſſo Fiume, che ſono ſempre un ſeminario di liti fra li due Territorj, e li riſpettivi Poſſeſſori, ſono i detti Sigg. Commeſſarj convenuti nella maſſima, ed hanno accordato, che li due Ingegneri nell'opportuna ſtagione del proſſimo Inverno abbiano a portarſi ſul fatto a porre in pratica per economìa li rettifili, ne' luoghi, a' quali ſaranno ſecondo il loro parere adattabili, come pure le inteſtazioni de' rami minori in ſupplimento de' rettifili, ed alla forma della loro relazione ſuddetta.

XXVI.

FAtta l'operazione dovranno gl'Ingegneri rilevare, e ſottoſcrivere d'accordo il conto de' Terreni privati, che ſaranno riſpettivamente acquiſtati, o perduti da' Poſſeſſori Cremoneſi, o Breſciani per occaſione di detti rettifili, e li Poſſeſſori, che reſteranno in acquiſto, ſaranno obbligati d'indennizare i perdenti diſcretamente a giudizio delli ſteſſi Ingegneri in tutto, come fu praticato da detto Regio Capitolo della Scala, e detti Compartecipi di Acqualonga, in virtù delle ſuddette convenzioni degli anni 1610., e 1730.

XXVII.

L'Iſteſſa compenſa deve correre per eguale equità in maſſima fra li due Principi per rapporto al Territorio pubblico. Dal conteggio di detti Ingegneri formato in detta relazione,

ne, risultarebbe che il Territorio Bresciano colli rettifili verrebbe a restar debitore eventualmente di qualche quantità di Perticato, che verrebbe ad acquistare a danno del Cremonese, ma siccome per i salti del Fiume seguìti nel corrente Secolo, resterebbe viceversa creditore il Territorio Bresciano di altra quantità di Perticato unitasi al Continente Cremonese, secondo la specificazione segnata n.° VIII., così fatto un equitativo conteggio corrispondente alla grandezza de' Principi, si è dalla Commessione appuntato, che possa considerarsi per fatta una sufficiente compensa del Territorio Pubblico, ed è convenuta in dichiarare, che tutto quanto dopo i detti rettifili, resterà di quà dal Fiume unito al Continente Cremonese, rimanga di Dominio di S. M., e di pertinenza di questa Provincia, e tutto quanto resterà di là dal Fiume sino al fosso, e cavo colatore intermedio fra il distretto di Seniga, e la striscia di Gabionetta confinante col Torrente Mella, descritti detti fosso, e colatore al num. 183. nel terzo Disegno, rimanga di Dominio della Serma Repubblica, e di pertinenza di Brescia.

XXVIII.

COsì regolato il Dominio Pubblico spetterà a' Tribunali delle rispettive Provincie di rendere giustizia a' Possessori particolari per i dominj, e possessi privati nelle contingibili controversie fra loro, di modo che i Possessori Bresciani, o Veneti di quà dall' Ollio dovranno essere giudicati da' Tribunali di Cremona, e dello Stato di Milano; ed i Possessori Cremonesi, o Milanesi di là del Fiume, dovranno essere giudicati da' Tribunali di Brescia, e Veneti, e gli uni, e gli altri rispettivamente censiti colle rispettive Provincie, alle quali resteranno uniti.

XXIX.

MA ſiccome queſti poſſeſſi, sì dell'una, che dell'altra parte ſono per lo più neceſſarj, e cagionati, o almeno occaſionati dalli ſalti, ed altri movimenti del Fiume, e colla providenza conſecutiva ai rettifili non reſta proviſto a' poſſeſſi prodotti da dette mutazioni del Fiume, e non è giuſto, che ſiano a tal effetto conſiderati, come forenſi, nè ſentano pena ſenza loro colpa, reſta perciò convenuto, che il Conte Barbò, Marcheſi Pallavicini, li Particolari di Soncino, la Comunità di Zenivolta, e di Azzanello, Monſig. Veſcovo di Cremona, l'Oſpitale dell'iſteſſa Città, ed altri, che poſſono eſſere in ſimile caſo, li quali preſentemente poſſedono, o pretendono di poſſedere di là dall'Ollio; e viceverſa li Conti Enrico, e Carlo Martinengo, il Conte Tadini, il Nobil Uomo Conte Neſtore Martinengo, il Conte Martinengo di Villagana, Paolo Ruffoni, Attilio Borgondio, li Fratelli Bargnani, la Comunità di Rudiano, ed altri, che foſſero nell'iſteſſo caſo, per i Beni che poſſedono, o pretendono di poſſedere di quà dal Fiume, non ſiano per i Beni ſituati dentro quattro miglia di diſtanza di quà, e di là dal Fiume medeſimo, ſoggetti a' Decreti promulgati, o da promulgarſi nell'una, o nell'altra Provincia *contra forenſes*, *& non habitantes*, nè a' valimenti, o Taſſe di aſſenza, anche per il tempo di Guerra, e poſſano liberamente poſſederli, come ſe foſſero Nazionali, e Abitanti.

XXX.

L'Operazione de' rettifili renderà per ſe ſteſſa inutili, ed innocue alcune delle opere, che preſentemente dall'uno, o dall'altro lato del Fiume ſi conſiderano per reſpingenti del Fiume; reſtandone però alcuna ancora nociva dopo detta ope-

ra-

razione, dovranno li due Ingegneri farla ridurre *Manu Regia*, quanto baſti a renderla innocua, ed anche totalmente diſtruggerla, ſe così foſſe opportuno, e ciò a ſpeſe de' Patroni Proprietarj dei Terreni, ſulli quali foſſe poſta, e per il tratto ſucceſſivo dovranno inibirſi con Editti penali le opere reſpingenti ſenza permettere per difeſa tanto del Territorio, che de' Poſſeſſi privati, ſe non che le opere ſemplicemente munienti, e naſcendo diſparere ſulla qualità dell' opera, dovranno li due Podeſtà di Breſcia, e Cremona, ed occorrendo li Superiori Governi intenderſi fra di loro di buona fede, per far riconoſcere la nuova opera per mezzo d' Ingegneri di comune confidenza, e regolarla nella qualità naturale di opera a difeſa, e muniente.

XXXI.

PEr l' iſteſſo fine dovrà per Editto penale proibirſi a' Particolari di por mano nel Fiume, fuor che per gli uſi ſopra permeſſi: ſi procurerà d' impedire, che il Fiume formi de' nuovi rami minori, e naſcendone dovranno reciprocamente, e di buona fede avviſarſi li due Podeſtà, ed occorrendo li due Governi, per andare al riparo a' ſpeſe comuni.

XXXII.

SArà però permeſſo alli Conſorti del Naviglio Pallavicino di inteſtare con opera muniente il Fiume nella parte, che minaccia di corroſione l' Aſta di detto Naviglio, e ſarà ciò egualmente permeſſo alla Comunità di Orzi Novi per la Seriola così detta Comune, nella parte che corre l' iſteſſo pericolo.

XXXIII.

LE ſpeſe di detti rettifili, e di dette inteſtazioni, e riduzioni, o demolizioni ſaranno anticipate dalle due Camere di Cremona, e di Breſcia metà per cadauna, per ripeterle in appreſſo ogni una nel ſuo Territorio da quelli, che di ragione ſarebbero ſtati obbligati alle medeſime ſecondo le già dette maſſime, e ſecondo il praticato fra il Regio Capitolo della Scala, e li Compartecipi di Acqualonga. La manutenzione di dette opere ſarà a carico de' Proprietarj, e Frontiſti, e in caſo di negligenza le due ſuccennate Camere le faran riparare a loro ſpeſe.

XXXIV.

ATteſi i rettifili reſteranno diſtrutte, o unite a' riſpettivi continenti le Iſole già nate nel Fiume: naſcendone per l'avvenire delle nuove, apparterranno per la giuriſdizione al continente, a cui ſaran più vicine, o in tutto, o in parte ſecondo la diviſione del ventre fluviale; e quanto al Dominio privato, e proprietà di dette Iſole, apparterranno a' riſpettivi Frontiſti dell'uno, e dell'altro continente ſecondo il loro principio, ed ubicazione, e ſecondo le regole della ragione comune per ſimili caſi preſcritte.

XXXV.

PEr tenere ferma la mano all'eſecuzione di quanto ſi è convenuto intorno a detto Fiume, dovrà ogni biennio il Luogotenente, o Delegato a' Confini dello Stato di Milano, intenderſi con uno de' Deputati di Breſcia al Fiume Ollio per farne la viſita, e tenere nella più eſatta oſſervanza il preſen-

te

te Trattato, ſecondo la ſua intiera, e riſpettiva ſerie, e continenza.

XXXVI.

PIacendo a S. M. Imperiale Regia, ed alla Sereniſſima Repubblica di approvare quanto è ſtato concluſo nelli ſopraſcritti Articoli, ſarà ratificato il preſente Trattato, e ſi cambieranno le ratifiche nel termine di due meſi, e più preſto, ſe ſarà poſſibile; ed in fede delle predette coſe li Sigg. Miniſtri Plenipotenziarj lo hanno ſegnato di proprio pugno, e vi hanno fatto apporre il Sigillo delle loro Armi.

Dat. in Vaprio li 17. Agoſto 1754.

BELTRAME CRISTIANI FRANCESCO MOROSINI 2.° CAV.

Quì cadono li Disegni marcati n.° I. n.° II. n.° III.

N.° IV.

Specificazione de' Porti appartenenti alla Ripa di Brescia sul Fiume Ollio.

N. 1. PORto di Rudiano appartenente a quella Comunità.

2. Porto di Barco appartenente ai Conti Martinenghi di Barco.

3. Porto di Buonpensiere appartenente ad Attilio Borgonzio.

4. Porto di Villagana appartenente al Conte Martinengo di Villagana.

5. Porto di Monticello appartenente al fu Conte Cesare Provaglio.

6. Porto di mezzo appartenente alli N. N. H H. Giovanni, e Fratelli Martinenghi.

7. Porto degli Andrioni dirimpetto ad Alfiano appartenente al Monistero di Santa Giulia di Brescia.

Porti Promiscui.

N. 1. Porto di Bordolano appartenente alla Comunità di Bordolano Cremonese, e alla Comunità di Quinzano Brescian[illegible].

2. Por-

2. Porto di Calcio appartenente alli Condomini di Urago Breſciano, ed alli Condomini di Calcio, Pumenengo, e Pallavicini di Portici Cremoneſi.
3. Porto di Soncino Cremoneſe, che ſuppliſce per il Ponte menzionato nella Pace di Lodi, e promiſcuo fra la Città di Breſcia, e la Comunità ſuddetta.

Specificazione de' Molini Breſciani ſull' Ollio.

N. 1. Molino della Comunità di Seniga Breſciana.
Ponte detto di Pontevico, già eſiſtente innanzi la Pace di Lodi, il cui Pedaggio appartiene alla Città, e Veſcovo di Breſcia, ed alla Comunità di Pontevico.

N.° V.

Specificazione de' Porti appartenenti alla Ripa Cremoneſe ſul Fiume Ollio.

N. 1. PORto di Caſtel Viſconte appartenente al Regio Capitolo della Scala.
2. Porto della Bina appartenente al Marcheſe Cauzio.

Porti Promiſcui.

N. 1. Porto di Bordolano appartenente alla Comunità di Bordolano Cremoneſe, e alla Comunità di Quinzano Breſciano.
2. Porto di Calcio appartenente a' Condomini di Urago Breſciano, e alli Condomini di Calcio, Pumenengo, e Pallavicini di Portici Cremoneſi.

3. Porto di Soncino Cremoneſe, che ſuppliſce per il Ponte menzionato nella Pace di Lodi, e promiſcuo fra la Città di Breſcia, e la Comunità ſuddetta.

Specificazione de' Molini Cremoneſi ſull' Ollio.

N. 1. Molino del Conte Barni Compoſſeſſore di Robecco Cremoneſe.

2. Molino della Caſa Roncadelli Compoſſeditrice di Grimone Cremoneſe.

3. Molino del Marcheſe Ali, e della Comunità di Grontardo nel Territorio di Scandolara.

4. Molino del Moniſtero di Santa Giulia di Breſcia come Padrone della Comunità di Alfiano Cremoneſe.

5. Molino appartenente al Marcheſe Antonio Pallavicino Cremoneſe, ed alla Comunità di Peſcarolo.

N.° VI.

IN Chriſti Nomine &c. Anno Domini à Nativitate ejuſdem milleſimo quingenteſimo ſexageſimo primo, Indictione IV. die XXIV. menſis Septembris, in quadam Camera cubiculari in Domibus habitationis Magnifici D. Julii Martinenghi in Terra de Urago Diſtrictus Brixiæ. Præſentibus Rev. D. Joanne Franciſco q. D. Bernardini de Stellis Cive & habitatore Brixiæ, D. Julio de Boſis ſimiliter Cive & habitatore Brixiæ, D. Hieronymo de Scorteciis de Aretio, & D. Nicolao de Dulcigno Camerariis Reverendiſſimi D. Dominici Bollani Epiſcopi Brixiæ, Teſtibus rogatis, notis, & vocatis.

Notum, & manifeſtum ſit quibuſcumque præſens Inſtrumentum inſpecturis, & audituris, qualiter hodierna die in mane, in Terra de Calcio diſtrictus Cremonæ in Domibus habitationis

nis Magnifici D. Franciſci de Ciſſis, & coram Teſtibus ſupraſcriptis Illuſt. Comes Joannes Anguiſſola Regia Catholica Auctoritate, & Revmus D. Dominicus Bollanus Epiſcopus Brixiæ Duc. & Senatus Veneti Auctoritate Delegati pro eorum Pactorum, & Conventionum executione, quæ alias de anno 1559. Ipſis Intervenientibus inita, concluſa, & firmata fuerunt inter Magnificam Civitatem Brixiæ ex una, & Magnificam Civitatem Cremonæ ex altera occaſione controverſiarum tunc vertentium inter eas &c., Cauſa Navigii nuncupati Cremonenſis, habito prius colloquio inter prædictos Illuſtres D. D. Delegatos in quodam Talamo exiſtente in Domibus prædictis, & reſpiciente verſus mane dictum Talamum exiverunt, & moram facientes in Sala ibidem contigua, retulerunt ſe Divino auxilio concordes remanſiſſe circa modum executionis Pactorum prædictorum, & conventorum, & prædicta omnia acta fuerunt in præſentia Magnificorum Comitum Camilli Capreoli, & Antonii Martinenghi, & Spectabilium Juris utriuſque Doctorum Dominorum Principalli Barbiſoni, Ludovici Lanæ, Vincentii Stellæ Agentium pro Magnifica Civitate Brixiæ, Spectabilium Juris utriuſque Doctorum D. D. Pauli Foſſæ, & Joannis Baptiſtæ Mainoldi, nec non Magnifici D. Joannis Petri de Alis, & aliorum Agentium pro Magnifica Civitate Cremonæ gratias agentium præfatis Illuſtribus D. D. Delegatis de Concordia prædicta.

De quibus omnibus ab Agentibus pro Magnif. Communitate Brixiæ nos Notarii, & Cancellarii infraſcripti, præſentibus Teſtibus ſupraſcriptis rogati fuimus publicum conficere, & authenticum Inſtrumentum ad perpetuam rei geſtæ memoriam, & ad quemcumque alium bonum finem, & effectum, ad laudem Sapientis.

Ego Marius Truſſius ſupraſcriptus prædictis omnibus præſens fui, ac de eis una cum infraſcripto Spect. D. Gabriele rogatus extiti.

L. S. *Ego Gabriel Faita Not. & Cancell. ut ſup. de præmiſſis una cum prædicto Spect. D. Mario Truſſio rogatus in fidem me ſubſcripſi.*

IN Christi Nomine &c. Anno à Nativitate ejusdem millesimo quingentesimo sexagesimo primo, die vigesimo quarto mensis Septembris, Indictione quarta, in quadam Camera superiori cubiculari Domorum habitationis Magnifici D. Julii Martinenghi in Terra de Urago districtus Brixiæ. Præsentibus Rev. D. Joanne Francisco q. D. Bernardini Stellæ Cive & habitatore Brixiæ, D. Julio Bosio similiter Cive & habitatore Brixiæ, & D. Nicolao de Dulcigno ambobus Camerariis Reverendissimi D. Dominici Bollani Episc. Brixiæ, Testibus rogatis, notis, & ad hæc specialiter vocatis.

D. Hieronymus de Scorteciis de Aretio Camerarius præfati Reverendissimi D. Episcopi, & juramento suo retulit Nobis Notariis, & Cancellariis infrascriptis, se hoc mane vocatum fuisse a prædicto Revmo D. Episcopo Brixiæ, cum esset in Terra de Calcio districtus Cremonæ, & in Domibus Magnifici D. Francisci de Ciffis sub Lodia Domorum dictæ habitationis, una cum Illustri Comite Joanne Anguissola, & sibi D. Hieronymo traditam fuisse ab ipso Revmo D. Episcopo, cum esset in Terra de Calcio districtus Cremonæ in præsentia prædicti Illustris Comitis Joannis Anguissolæ unam Scripturam manu ipsius Illustris Comitis scriptam, tenoris de quò infra, ad effectum, ut unam dictæ Scripturæ copiam faceret pro ut asseruit feciisse, & eam de verbo ad verbum transcripsisse, & hæc omnia juramento suo, pro ut supra affirmavit, & rogavit Nos, ut de prædictis omnibus Nos Notarii, & Cancellarii infrascripti publicum conficeremus Instrumentum ad perpetuam rei memoriam ad laudem Sapientis.

Ego Marius Trussius suprascriptus prædictus omnibus præsens fui, ac de eis una cum suprascripto Spect. D. Gabriele rogatus extiti.

L. S. *Ego Gabriel Faita qui supra, una cum prædicto Spect. D. Mario de Trussis rogatus, in fidem me subscripsi.*

Cujus secundæ modulæ Capitulorum tenor talis est:

Adl

Adì 24. Settembre 1561.

PEr la eſecuzione della Capitolazione fatta del 1559. dichiariamo, quanto al primo Capitolo del metter delle quattro ſoglie nel Naviglio Cremoneſe, che ſi debba cominciar a miſurare li primi venticinque Cavezzi dalla prima ſoglia Vecchia delle tre, che ſi trovano nella Bocca di eſſo Naviglio verſo il Fiume Ollio, ed in Capo delli detti venticinque Cavezzi, ſi metta la prima di eſſe quattro ſoglie nuove con caduta di oncie una dalla ſuperficie di eſſa prima ſoglia Vecchia, che è nella Bocca alla ſuperficie di eſſa prima delle quattro che ſi hanno a mettere nel Naviglio, e perchè la terza ſoglia Vecchia, che ſi trova in eſſa Bocca verſo il Naviglio, è più alta della detta prima ſoglia, che ſi trova verſo Ollio un' oncia manco mezzo punto, ſi dichiara, che eſſa terza ſoglia ſi debba abbaſſare la detta oncia una manco mezzo punto, perchè in queſto modo le ſuperficie di eſſe due ſoglie ſi troveranno uguali, quando eſſa prima ſoglia non ſia più baſſa di detta oncia una manco mezzo punto. E così ſi vada eſeguendo a mettere la ſeconda ſoglia di eſſe quattro ſoglie nel Naviglio lontana altri Cavezzi venticinque dalla predetta prima di eſſe quattro, con caduta di oncia una e mezza dalla ſuperficie di eſſa prima ſoglia nuova poſta nel Naviglio alla ſuperficie di eſſa ſeconda, e con queſto ordine ſi metta la terza, e la quarta ſoglia, cioè alla terza un' oncia e mezza, e alla quarta due oncie da ſuperficie a ſuperficie, e nel reſto ſi eſeguiſca eſſo Capitolo come ſtà.

Item il ſecondo Capitolo ſi eſeguiſca al preſente in tutto, e per tutto.

Item il terzo Capitolo ſia eſeguito al preſente, e ſia oſſervato come ſtà.

Item per la eſecuzione del quarto Capitolo, dichiariamo, che al preſente ſi rimettano due Pali, che s' attrovano mancare al-

la cima di essa Palificata, ovvero nel luogo dove erano, e nel resto sia eseguito esso Capitolo come stà.

Item il quinto Capitolo sia eseguito al presente come stà.

Item il sesto Capitolo sia osservato come stà.

Item al settimo Capitolo, nel quale si parla della Predata, sia provveduto in questo modo, che dove si dice, che essa Predata non si possa fortificare con Cavaletti, se non per spazio di Cavezzi dodeci e mezzo; Ora dichiariamo, che essa possa esser fortificata con Cavaletti da un capo all'altro, acciò si possa più sicuramente mantenere in piedi dall'impeto dell'Acqua, o altro accidente, lasciando però in essa Predata le sue Fenestrelle, siccome furon fatte nel 1559. dopo essa Capitolazione.

Item si dichiara, che la larghezza di essa Predata sia di Braccia cinque, construtta tutta di sassi solamente, e situata nel luogo, e sito, e con le misure dichiarate in esso Capitolo.

Item si debbano mettere due Pali in piedi in quelli luoghi precisi dove essa Predata deve cominciare e finire, acciò si levi ogni dubbio fra esse Parti, quando, *ut supra*, occorresse rifarla; restando però sempre la libertà ad essi Giudici di poter provvedere in ogni tempo a gravame di alcuna di esse Parti, sicchè ella s'intenda esser fatta *per modum provisionis*, come è dichiarato in esso Capitolo, il quale in tutte le sue parti resti valido, e fermo.

IN Christi Nomine Amen. Anno ab ejusdem Nativitate millesimo quingentesimo sexagesimo primo, Indictione quarta, die Jovis vigesimaquinta Mensis Septembris ad Buccam Navigii nuncupati Cremonensis, quod extrahitur ex Flumine Olei, præsentibus Rev. D. Joanne Francisco de Stellis Cive & habitatore Brixiæ, D. Hieronymo de Scorteciis de Aretio Camerario infrascripti Reverendissimi D. Episcopi, & Joanne Antonio de Gavardo de Ghidottis, Testibus rogatis, notis, & ad hæc vocatis.

Pa-

Pateat quibuſcumque præſens Inſtrumentum lecturis, & audituris, qualiter die, loco, & coram Teſtibus ſupraſcriptis Illuſt. Comes Joannes Auguiſſola Regia Catholica Auctoritate, & Revmus D. Dominicus Bollanus Epiſcopus Brixiæ Duc. & Senatus Veneti Auctoritate Delegati pro eorum Pactorum, & Conventionum executione, quæ alias de anno 1559. Ipſis Intervenientibus inter Magnificam Civitatem Brixiæ ex una, & Magnificam Civitatem Cremonæ ex altera, inita, concluſa, & firmata fuerunt occaſione controverſiarum tunc vertentium inter eas, ex Cauſa Navigii, nuncupati Cremonenſis, vocaverunt ad eorum præſentiam Baptiſtam Maſinum, & Joannem Paulum de Zilianis de Travajado, nec non Ludovicum Ruſtegonum, & Petrum Paulum Poncinum Cremonenſes, Livellatores Aquarum, eorumque fidei comiſerunt, & mandatum Illis acceptantibus dederunt, quod ſumma Eorum diligentia, & ſtudio deberent omnia contenta in duabus modulis Capitulorum Illis in ſcriptis conſignatis adimplere, quorum omnium tenor inferius deſcribetur, & hoc pro executione Pactorum, & Conventionum prædictarum, quæ quidem atteſtatio, & rogitus ita factus fuit ad inſtantiam Spectabilis Juris utriuſque Doctoris D. Principalli Barbiſoni nunc Præſidentis, & Agentis nomine aliorum Magnificorum ejus Collegarum, & Magnificæ Civitatis Brixiæ, pro quibus &c.

Ego Marius Truſſius ſupraſcriptus de prædictis rogatus extiti una cum ſupraſcripto D. Gabriele, ideo in fidem præmiſſorum me ſubſcripſi.

L. S. *Ego Gabriel Faita ſupraſcriptus, præmiſſis interfui, & de eis rogatus una cum prædicto D. Mario Truſſio extiti.*

Cujus primæ modulæ tenor eſt videlicet:

CHe la Bocca del Naviglio Cremoneſe ſi curi ſino alla ſoglia, così di dentro, come di fuori alla equalità delle ſoglie,

cioè la ingerazione fatta nella diſtruzione, e per diſtanza di cavezzi cento dentro di eſſa Bocca, ſi abbiano a fabbricare altre quattro ſoglie in queſto modo, cioè cominciando dalla detta Bocca, diſtante per cavezzi venticinque, ſia poſta una delle dette quattro ſoglie, con caduta di oncie una, e per diſtanza di altri cavezzi venticinque, ſi metta un' altra ſoglia, con caduta di oncie una e mezza, e per diſtanza di altri venticinque cavezzi ſia poſta un' altra ſoglia, con caduta di oncie una e mezza, e per diſtanza di altri venticinque cavezzi ſia poſta un' altra ſoglia con decaduta di oncie doi, e che ciaſcheduna di eſſe ſoglie ſia conſtrutta di pietra battuta, con braccia trè di pavimento fatto di Quadrello per ogni parte, a tal che ſiano in tutto eſſe ſaleggiate braccia ſei per ciaſcuna, ſenza le ſoglie.

Item che da ogni banda di eſſe ſoglie accoſto dell' una, e l'altra Riva del Naviglio, ſi debbano fabbricar li ſuoi muri di tanta longhezza, come ſono larghe le ſoglie, con la ſua ſalizata, li quali muri ſi fabbrichino in modo, che l'Alveo non ecceda, nè reſtringa la ſua larghezza, che ſi trova di preſente; e ſe li muri, che ſi trovano fabbricati dentro della Bocca, averanno biſogno di rifacimento, ſi rifaccino ſopra li fondamenti vecchj.

Item che tutte dette Fabbriche ſiano fatte in termine di un anno proſſimo futuro, cioè per tutto Aprile 1560., e così abbiano da eſſer mantenute perpetuamente dalli Sigg. Cremoneſi.

Item che la Palificata, ovvero ſperone, che ſerve al ſuddetto Naviglio, che confina con la Seriola di Antegnate, e ſi eſtende nel Fiume Ollio, ſia ridotta nel termine, che era prima, cioè riempita, e fortificata nell' altezza, longhezza, e larghezza, talmente che non ecceda li Pali, che vi ſono al preſente, e trovandoſi, che vi ſia alcun Palo coroſo, e più baſſo degli altri non coroſi, ſiano tutti ridotti all'altezza de' Pali non coroſi.

Item

Item ſi debba fabbricare per i Sigg. Cremoneſi un muro di lunghezza di Braccia trenta nella Riva che è di ſopra della Bocca del Naviglio, dove erano ſperoni affiſſi alla Pezza di Terra che ſoleva eſſer del Magnifico Sig. Antonio Secco, il qual muro ſi congionga col muro che è attaccato alla Bocca di eſſo Naviglio, ſeguitando l' ordine della Palificata, che di preſente ſi ritrova, la qual fabbrica s' abbia da fare in termine d' anni due proſſimi futuri.

Item che il muro che è nel mezzo della Bocca di eſſo Naviglio, ſi poſſa ridurre in quel ſtato, ed eſſere, nel quale era per innanzi.

Item che s' abbia da fare una Predata in beneficio del Naviglio, che abbia da principiare di ſotto di eſſa Bocca del Naviglio per braccia n.° cinquanta uno, ed eſtenderſi nel Fiume all' insù per cavezzi venticinque, ſituandola ſopra il colmo, e filo della ſchena, che di preſente ſi vede in detto Fiume, come ne ſono informati detti Ingegneri, coſtruendo eſſa Predata de' ſaſſi ſolamente, e che per la metà, cioè per cavezzi dodeci, e mezzo continuati in quella parte di eſſa Predata, che a loro Sigg. Cremoneſi parerà, ſi poſſano metter cavaletti per ſoſtentazione di eſſa Predata, & al preſente a giudicio de' Periti, e queſto ſi faccia per modo di proviſione; e ſe ſi vedrà per la eſperienza, che queſta Predata fatta al ſuddetto modo, non ſia di ſatisfazione all' una, overo all' altra parte, l' Illuſtr. Sigg. Delegati abbiano a far nuova proviſione ſecondo, per il loro prudente Arbitrio, giudicaranno eſſer neceſſario.

Die Jovis vigeſima quinta Septembris 1561.

JUramento ſuo retulerunt prædicti Baptiſta Maſinus, & Joannes Paulus de Zilianis Livellatores Aquarum ut ſupra, Nobis Notariis, & Cancellariis Infraſcriptis, ſe de ſocietate

ſupraſcriptorum Ludovici Ruſtegoni, & Petri Pauli Poncini Cremonenſium Livellatorum, ut ſupra, in executione Comiſſionis, & Capitulorum Ipſis per præfatos Illuſtres D. D. Delegatos in ſcriptis conſignatorum hodierno die, pro ut ſupra ordinem, & principium executioni dictorum Capitulorum dediſſe, & a prima Solea veteri, ad Buccam Navigii verſus Flumen Olei exiſtente, livellaſſe ad tertiam Soleam veterem, & a dicta tertia ad Locum, in quo ex forma dictorum Capitulorum ponenda erit prima Solea nova, ſed quia hora tarda erat, inde receſſerunt animo craſtina die redeundi, & dietim proſequendi omnia contenta in Capitulis prædictis, & quæ de verbo ad verbum pro ut ſupra deſcripta ſunt, nec non etiam per nos Cancellarios infraſcriptos fideliter cum copia dictorum Capitulorum Ipſis Livellatoribus per præfatos Illuſtres D. D. Delegatos conſignata, auſcultata, & concordare in omnibus, inventa fuerunt, quæ quidem relatio ita facta fuit ad inſtantiam Spect. Juris utriuſque Doctoris D. Princivalli Barbiſoni, nunc Præſidentis, & Agentis nomine aliorum Magnificorum D. D. ejus Collegarum, & Magnificæ Civitatis Brixiæ Teſtibus ad hæc Rev. D. Joanne Franciſco de Stellis, & Andrea de Boſis q. Philippi de Caſtro Stiverarum, nunc Famulo infraſcripti Sp. D. Marii Truſſi.

Ego Marius Truſſius ſupraſcriptus de prædictis rogatus fui una cum ſupraſcripto Sp. D. Gabriele, ideo manu propria me ſubſcripſi.

L. S. *Ego Gabriel Faita ſupraſcriptus una cum prædicto Sp. D. Mario Truſſio de iis rogatus fui, ut ſupra.*

Die 13. Octobris 1561.

RETulerunt Juramento ſuo Baptiſta Maſinus, & Joannes Paulus de Zilianis Livellatores ſe continue aſtitiſſe executioni ſupraſcriptorum Capitulorum factæ per Dños Cremonenſes juxta tenorem dictorum Capitulorum, & ſub die X.

in-

inſtantis Menſis, dictam executionem completam fuiſſe, cum infraſcripta declaratione facta per prædictos Illuſtres Dños Judices Delegatos reſpectu Alvei Navigii infra centum Capita ipſis Livellatoribus de verbo ad verbum lecta.

Tenor autem Declarationis prædictæ ſequitur, videlicet:

1561. adì 24. di Settembre in la Terra di Calzo alla Riva di Ollio. Noi Conte Giovanni, & Veſcovo di Breſcia Giudici nominati nella ſopraſcritta Capitolazione per noi fatta del 1559., & di novo Delegati dalli ſopradetti Noſtri Prencipi, per Delegazione del Serñio Re Cattolico di 25. Agoſto, e della Serña Signoria de' 28. Luglio paſſato, ſopra la eſecuzione della ſopradetta Capitolazione, abbiamo in queſto giorno ſtabilito buon concordio, fra eſſe Città, come è dichiarito per li preſenti Capitoli, li quali abbiamo in conformità ſcritti di noſtra mano, & ne abbiamo conſegnata una ſimil copia inſieme con eſſa Capitolazione fatta del 1559. alli Ingegneri, da eſeguire al preſente con la noſtra aſſiſtenza.

1561. Adì 13. Ottobre nella Terra di Urago.

NOi Giudici ſopradetti, li quali dal ſopraſcritto giorno 24. di Settembre fin al giorno preſente ſiamo ſtati ſempre aſſiſtenti all' eſecuzion delle ſopradette Capitolazioni, abbiamo per modo di proviſione (che reſta però ſempre in arbitrio noſtro nel modo che dice il Capitolo della Predata) fatto mettere, oltre doi Pali al principio, e fine di eſſa Predata, altri Pali n.° 13. dalli lati della Predata, quanto ella và larga, cioè otto da una banda, e cinque dall' altra, con un Legno, overo Filarola, che traverſa eſſi Pali, i quali apprendono il ſpazio di Braccia circa 32. di eſſa Predata, e in eſſo ſpazio, qual ſi è tolto di ſotto dal principio della Predata, Braccia 42., abbiamo fatto metter fineſtrelle di Aſſe n.° 20. ſulla ſchena del Fiume, ſotto a eſſa Predata, longhe Braccia

cin-

cinque, come è quella larga, e quadre con il Foro largo per ogni verſo oncie n.° 4. di netto, con due Pali baſſi per ciaſcuna, dove ſono inchiodate dentro. E avendo *etiam* fatto aſſettare la Bocca del Naviglio, ſiamo reſtati d'accordo quanto al fondo di eſſo Naviglio per li cento Cavezzi, dove ſono poſte le quattro ſoglie nuove, che eſſo fondo per il detto ſpazio, ſi agguagli con la preſenza di ambe le Parti alla ſuperficie di eſſe ſoglie, con la caduta delle ſei oncie, a ſoglia per ſoglia, giuſta la forma della Capitolazione; e ſe detto agguagliamento non ſi fa al preſente, e che ſi voglia laſciar, che il tempo lo faccia da per sè, ſi dichiara, che fra queſto tempo, che ſi farà il detto effetto, non ſi poſſa abbaſſare il fondo per li detti Cavezzi cento in quella parte, dove foſſe più alto delle ſoglie. E ſe pur ſi vorrà per Cremoneſi abbaſſare alcuna parte più alta, ſi agguagli inſieme le parti più baſſe, fin alla ſuperficie delle ſoglie, e fra tanto, che non ſi fa detto agguagliamento, il fondo reſti nel ſuo eſſere, laſciando, che il tempo faccia il ſuo agguagliamento.

Item facciamo nota, che abbiamo fatto torre la miſura della diſtanza della Predata nel ſuo principio, e fine, dove ſi ſono poſti li due Pali per termine di eſſa, e con la corda tirata dall'Angolo del muro della Bocca, che confina con la Seriola di Antegnate, andando al di ſotto al Palo dove principia eſſa Predata, vi ſono Braccia 51., e dal medeſimo Angolo fin al Palo, dove eſſa finiſce, vi ſono Braccia cento e dieci, il qual Palo è diſcoſto dalla Ripa Breſciana per giuſto Traverſo Braccia 48., e dalla Ripa Bergamaſca, Braccia 57., e così avendo data compita eſecuzione a tutte le coſe Capitolate, ſi leviamo oggi di qui.

Ex Regiſtro Fl. Olei fol. 58. & ſeqq. exiſtenti in Cancellaria Magnif. Communitatis Brixiæ.

N. VII.

N.° VII.

Relazione di noi Ingegneri Merlo per la Parte Auſtriaca, e Criſtiani per la Veneta, in ordine ai Rettifili, Ripari, ed Acque del Fiume Ollio.

NElla conferenza tenutaſi dagli Eccmi Signori Commiſſarj, la mattina del dì 28. Giugno 1754. in Vaprio, fummo incaricati di verſare ſopra gl' infraſcritti Articoli, riguardo al Fiume Ollio.

Primo, rilevare i Rettifili, che ponno eſeguirſi nell' andamento del Fiume, e quanta poſſa eſſere la veriſimile ſpeſa.

Quanto al preſente Articolo abbiamo creduto opportuno di calcolar il veriſimile quantitativo, che nell' eſeguirſi tali Rettifili acquiſterebbe l' una, o l' altra Provincia, e però può rettifilarſi il Fiume ne' ſeguenti Foglj della Mappa dell' Ollio.

Foglio 38. Può formarſi un Taglio, la cui ſpeſa monterebbe a Venete Lire L. 17850

Acquiſto di ſito per il Territorio degli Orzi nuovi Breſciano } Breſciani Piò 7: -

Cremoneſi

Acquiſto di ſito per Soncino Piò 31 : -

Foglio 39. 40. Due Taglj L. 21000

Acquiſto per Soncino Piò 37: -

Foglio 46. 47. Due Taglj L. 40500

Acquiſto per Villagana P. 125:52.

Per Zenivolta, ed Azzanello Piò 37:20.

Foglio 48. 49. Taglj trè L. 19650

Acquiſto per Villagana P. 38:40. L. 99000

Per Azzanello Piò 8:64. P. 170:92.

Piò 113:84.

Som-

			Speſa Venete
Somma retroſcritta	Cremoneſi Piò 113:84.	Breſciani P. 170:92.	L. 99000
Foglio 54. Taglio			L. 10920
Acquiſto per il Mezzulo		P. 22:32.	
Foglio 56. Taglio			L. 14490
Per Corte-Corteſe	P. 20:88.		
Per Quinzano		P. 7:44.	
Foglio 58. Taglio			L. 7830
Acquiſto per Moniſterolo	P. 18:48.		
Foglio 59. 60. Taglio			L. 14550
Acquiſto per Monticello		P. 47: 4.	
Foglio 61. Taglio			L. 9330
Acquiſto per Moniſterolo, e Robecco	P. 21:84.		
	P. 175: 4.	P. 247:72.	L. 156120

La Speſa di tutti i Rettifili da farſi tanto dalla parte Cremoneſe, quanto dalla parte Breſciana, monta a Venete Lire in tutto L. 156120

La Provincia Breſciana verrebbe ad acquiſtare in tutto Piò 72:68.

Tali ſono i Rettifili, che abbiamo creduto di proporre, ma non potiamo però accertare, ſe poſſano eſſere in tutto confacenti alli varj, e diverſi ſiti, mentre che le baſſure, che poſſono incontrarſi, porterebbero il biſogno d'arginare i nuovi Cavi, il che fuori d'un'aſſoluta neceſſità, non converrebbe per la ſicurezza dell'opera; anzi ſiccome nel tempo di quaſi tre anni ſcorſi, dopo la formazione della Mappa dell'Ollio, può il fiume in alcun ſito aver cangiato aſpetto, così poſſono non eſſere eſeguibili tutti i detti Ret-

Rettifili, e per il contrario può il Fiume eſſerſi diſpoſto in ſituazione propria per formarne ancora degli altri.

SECONDO ARTICOLO.

Rimarcare i ripari che ſono reſtringenti, ed in oltre avvertire al pericolo che il Fiume minaccia al Naviglio Pallavicino, ed alla Seriola Comune degli Orzi nuovi Breſciano.

Avendo noi conſiderati i Penelli, e ſimili Ripari, i quali ſono delineati nella Mappa, anneſſi alla riva del Fiume, molti ritrovanſi, tanto alla ſponda Cremoneſe, quanto alla Breſciana, i quali ſembrano poſſano eſſere riſpingenti; ma non eſſendo noi ſul fatto per eſaminar l'effetto, che cagionano, non crediamo colla loro minutiſſima delineazione, poter accertatamente giudicare, ſe ſieno reſpingenti, o nò.

Il Riſvolto che forma il Naviglio Pallavicino, correndo ſopra un' altra giajoſa coſta, trovaſi nella ſola diſtanza di Trabucchi undeci del Fiume, quando queſto è in piena; e però mentre ivi il Fiume inclina, e corrode, è di neceſſità formarvi un valido riparo, occupando qualche parte del Fiume, per difenderſi da una sì pericoloſa corroſione.

Per l' aſſerto pericolo della Seriola Comune degli Orzi nuovi, reſtando queſta in diſtanza di Cavezzi trentatrè dal Fiume, può eſſere queſta munita ſenza entrare nel di lui letto.

ARTICOLO TERZO.

Calcolare per veriſimile la quantità delle acque per l'erogazioni, che fannoſi, tanto dalla parte Cremoneſe, quanto Breſciana, compreſavi la Seriola Donna ſul Bergamaſco, che ſerve in parte alla Calciana Cremoneſe.

Serio-

Seriola Donna per la Tangente a' Cremoneſi Quadretti	17 : $\frac{1}{5}$
Naviglio di Cremona	33 : $\frac{4}{5}$
Seriola Antegnata	23 : $\frac{2}{5}$
Seriola d' Urago Breſciana	27 :
Seriola Veſcovata Breſciana	20 :
Seriola Calciana Cremoneſe	11 : $\frac{7}{10}$
Naviglio Pallavicino	35 : $\frac{3}{10}$
Quadretti	168 : $\frac{2}{5}$

Queſto è quanto riferiamo in ordine al ſovracennato Comando.

Vaprio 3. Luglio 1754.

Carlo Giuſeppe Merlo Ingegnere Colleg. di Milano, e de' Ceſ. Regj Confini dello Stato.

Paolo Antonio Criſtiani Ingegnere dalla Parte Veneta.

N.° VIII.

CHiamati noi ſoſcritti Ingegneri nella Conferenza, che l' Eccma Commiſſione de' Confini tenne la mattina del dì 11. corrente Meſe, ci fu ordinato di calcolare il veriſimile quantitativo del Perticato di que' Terreni, i quali dall' una all'altra Provincia ſono paſſati per i ſalti fatti dal Fiume Ollio intermedio tra il Cremoneſe, ed il Breſciano, riſultanti dalla noſtra Mappa, e Relazione dello ſteſſo Fiume, in data da Seniga 29. Aprile 1752. Perlocchè avendo Noi poſti tali calcoli sù le miſure ricavate dalla Mappa ſteſſa, riſultano le ſeguenti partite, ſegnate co' numeri corriſpondenti a quelli marcati nella detta Relazione, e Mappa.

Bre-

	Bresciano nel Cremonese	Cremonese nel Bresciano
N.° 56. 57. 59. 61. 62. 65. Territorio Cremonese passato nel Bresciano		Per.° 544
75. Bresciano nel Cremonese	Per. 19 :	
76 Cremonese nel Bresciano		16
Bosco della Longa, Bresciano nel Cremonese	215 :	
79. Cremonese nel Bresciano		89
80. Cremonese nel Bresciano		58
86. 87. 89. 91. 95. Cremonese nel Bresciano		307
97. 98. 100. Cremonese nel Bresciano		104
101. Cremonese nel Bresciano		4
102. Cremonese nel Bresciano		27
104. Cremonese nel Bresciano		63
107. 110. 111. 112. Parte de' quali è catastrata nella Comtà di Soncino Cremonese Pertiche in d.° 1311		
Si levano le Catastrate Per.e 112		
Restano di Bresciano Per.e 1199		
nel Cremonese	1199 :	
115. Cremonese nel Bresciano		73
118. 119. 120 Bresciano nel Cremon. Pertiche 112., ma siccome questo salto è controverso equitativamte contasi per metà	56 :	
121. Cremonese nel Bresciano		42
127. Cremonese nel Bresciano		86
	P.e 1489 :	P.e 1413

	Bresciano nel Cremonese	Cremonese nel Bresciano
Somma retroscritta	P.e 1489:	P. 1413
N.o 130. Bresciano nel Cremonese Per.e 207., ma essendo il salto controverso, contasi come sopra per metà	103 : $\frac{1}{2}$	
132 Cremonese nel Bresciano Pe 134., e per esser pure salto controverso, contasi come sopra per metà		67
151. Cremonese nel Bresciano		16
152. Bresciano nel Cremonese	4:	
157. Bresciano nel Cremonese	35:	
Sommano Pertiche	1631 : $\frac{1}{2}$	1496

Diciamo Pertiche mille seicento trentuna, e mezza, passate dal Bresciano nel Cremonese, e Pertiche mille quattrocento novanta sei, dal Cremonese nel Bresciano, il tutto sempre a misura Cremonese.

Con ciò abbiamo ubbidito al Veneratissimo Comandamento, come sopra incaricatoci.

Vaprio 13. Agosto 1754.

Carlo Giuseppe Merlo Ingegnere Colleg. di Milano, e de' Ces. Regj Confini dello Stato.

Paolo Antonio Cristiani Ingegnere dalla Parte Veneta.

Spe-

Specificazione del Quantitativo de' Terreni acquiſtati per i Rettifili al Fiume Ollio, sì dalla Provincia Cremoneſe, che Breſciana, conforme la già eſibita Relazione di noi Ingegneri ſotto il dì 3. Luglio 1754. in Vaprio.

	Acquiſto per il Cremoneſe nel Breſciano.	Acquiſto per il Breſciano nel Cremoneſe.
Fog.° 38. Acquiſto per gli Orzi novi Breſciano		Per.e 29
D.° Acquiſto per Soncino Crem.e	Per.e 129:	
Fog.° 39. 40. Acquiſto per Soncino Cremoneſe	154:	
Fog.° 46. 47. Acquiſto per Villagana Breſciano		523
Acquiſto di ſito per Zenivolta, ed Azzanello Cremoneſi	155:	
Fog.° 48. 49 Acquiſto per Villagana Breſciano		160
Acquiſto per Azzanello Cremoneſe	36:	
Fog.° 54. Acquiſto per il Mezzullo Breſciano		93
Fog.° 56. Acquiſto per Corte-corteſe Cremoneſe	87:	
Acquiſto per Quinzano Breſciano		31
Fog.° 58. Acquiſto per Moniſterolo Cremoneſe	77:	
Fog.° 59. 60. Acquiſto per Monticello Breſciano		196
Fog.° 61. Acquiſto per Moniſterolo, e Robecco Cremoneſi	91:	
Sommano Per.e	729:	Per. 1032

Diciamo Pertiche ſettecento ventinove d'acquiſto per il Cremoneſe nel Breſciano, e Pertiche mille, e trentadue d'acquiſto per il Breſciano nel Cremoneſe.

Ratificato il preſente Trattato per parte di
S. M. l'IMPERATRICE REGINA
il giorno de' 30. Novembre 1754.,
e per parte della
SERENISSIMA REPUBBLICA
il giorno de' 6. Dicembre 1754.

Seguì il Cambio delle Ratifiche in Vienna
il giorno de' 7. Settembre 1755.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 059927811